



Regione Lombardia

Oggetto: Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale e di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto [CER 17 06 05*] da realizzarsi nel Comune di Montichiari (BS).

Proponente: PADANA GREEN S.r.l.

[Rif. Silvia R970]

3° riunione della Conferenza dei Servizi Istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l.r. 5/2010.

Autorità competente in materia di V.I.A.:

Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile – Struttura Valutazione di impatto ambientale.

Responsabile del procedimento: Arch. Silvio Landonio

Funzionario istruttore: Dott. Stefano Trezzi

Autorità competente in materia di A.I.A.:

Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile – U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali.

Responsabile del procedimento: Dott. Dario Sciunnach

Funzionario istruttore: Ing. Raffaele Rampazzo

Verbale

La riunione ha inizio alle ore 10.13 presso la Sede della Giunta Regionale, in P.zza Città di Lombardia, 1 – Milano in data 05.08.2015.

Regione Lombardia – D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Struttura V.I.A.: introduce la riunione, descrivendo le finalità della stessa nell'ambito delle procedure di V.I.A. e di A.I.A.; richiede quindi al Comune di Montichiari ed alla Provincia di Brescia l'espressione del proprio parere di competenza.

Provincia di Brescia: esprime parere non favorevole, con i contenuti e per i motivi indicati nel testo del parere oggi espresso dal Comune di Montichiari, a cui viene fatto espresso rinvio, aggiungendo l'ulteriore motivo negativo, consistente nell'assoluta inadeguatezza delle analisi delle alternative di localizzazione fornite dal Proponente che si limita a dichiarare come altri tentativi di localizzazione su terreni disponibili al soggetto istante o sui quali avrebbe potuto ottenere un'opzione non si sono rivelati compatibili ai criteri di localizzazione del P.P.G.R., fornendo esemplificazione a ciò strumentale.

Comune di Montichiari: ribadisce il parere non favorevole espresso in corso di istruttoria dando lettura della nota tecnico che viene depositata in conferenza di servizi congiuntamente con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 04.08.2015.

Il Sindaco illustra un documento che elenca i motivi per i quali l'amministrazione esprime il proprio diniego al progetto in questione, depositandolo quindi agli atti della conferenza.

Esiti conferenza

PADANA GREEN S.r.l.: prende atto dei pareri espressi dagli Enti coinvolti e ribadisce la bontà delle considerazioni effettuate per la scelta localizzativa del progetto di discarica evidenziando la non pericolosità della discarica in relazione alla contaminazione da tetracloroetilene della falda vista la tipologia di rifiuti richiesti in autorizzazione.

Chiarisce i termini [esigenze processuali] ed i fini per i quali è stata espressa la riserva nell'ambito delle modifiche progettuali apportate in adeguamento alla d.g.r. 2461/2014 avverso alla quale è stato promosso ricorso al T.A.R..

Richiama quindi le proprie considerazioni fornite in corso di istruttoria relative all'applicazione del "fattore di pressione" di cui al vigente P.R.G.R..

Ribadisce infine la propria disponibilità ad incontrare Comitati e Cittadinanza per illustrare il progetto in questione nonché i principali impatti da esso derivanti.

Regione Lombardia – D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Struttura V.I.A.: prende atto dei pareri espressi dagli Enti Territoriali coinvolti nel procedimento, comunicando che gli stessi saranno considerati nell'ambito della stesura della relazione istruttoria relativa al progetto in istruttoria da sottoporsi, per la sua approvazione finale, alla Commissione V.I.A. regionale e che successivamente provvederà all'emissione del decreto di compatibilità ambientale.

La riunione si conclude alle ore 11.30.

Il presente verbale è costituito da n. 2 pagine e n. 4 allegati [foglio presenze, nota tecnica, delibera di giunta e nota del Sindaco del Comune di Montichiari].

Copia del presente verbale debitamente sottoscritto verrà trasmesso formalmente alle parti presenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Enti territoriali

Provincia di Brescia:

Comune di Montichiari:

Commissione V.I.A. regionale:

D.G. AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE – STRUTTURA V.I.A.:

D.G. AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE – VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI:

Proponente

PADANA GREEN S.R.L.:

Regione Lombardia
 Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
 Struttura Valutazione di Impatto Ambientale

OGGETTO:

Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale e di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto [CER 17 06 05*] da realizzarsi nel Comune di Montichiari (BS).









PROPONENTE:

PADANA GREEN S.r.l.

FOGLIO PRESENZE DATA:

05.08.2015

3° Riunione della Conferenza di Servizi Istruttoria

NOME E COGNOME	ENTE DI APPARTENENZA	TELEFONO E FAX	E - MAIL / P.E.C.	FIRMA
Silvio Landonio	Regione Lombardia	Tel. 02 6765 5444 Fax 02 3936162	silvio_landonio@regione.lombardia.it	
Stefano Trezzi		Tel. 02 6765 2856 Fax 02 3936162	stefano_trezzi@regione.lombardia.it	
BARUZZI GABRIELE	PADANA GREEN		GABRIELE.BARUZZI@PGA.IT.COM	
Piero Simona	Monteme consulente PIANA GREEN	02 54118173 02 5412 9880	SIMONA @ MONTAMBIENTE.COM	
LIA BRIGIOLIO	Comune Montichiari		lia_brigiolo@alice.it	
PIERAVVA CIVERA	Comune di Montichiari		p.civigliano@alice.it	
MARIO FRACCARDI	Comune Montichiari		mariofraccardi@virgilio.it	
ALESSANDRO ABETTI	Comune Montichiari	320 432856A	ALESSANDRO.ABETTI@MONTICHIARI.IT	



CITTA' DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 128 del 04/08/2015

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E SERVIZI ALLE IMPRESE IN ESITO ALLE INTEGRAZIONI FORMULATE DAL PROPONENTE IN OSSEQUIO ALLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI REGIONALE DEL 28 MAGGIO 2015 NONCHE' DELLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DAL PRONONENTE MEDESIMO ED ESPRESSIONE DI ULTERIORE PARERE NEGATIVO IN MERITO AL PROGETTO DI DISCARICA DA REALIZZARSI IN MONTICHIARI, PRESENTATA DALLA PADANA GREEN SRL CON SEDE IN LONATO.

L'anno **duemilaquindici**, addì **quattro** del mese di **Agosto** alle ore **09:30**, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Mario Fraccaro la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il vice Segretario generale dott. Giovanni Massimo Chiari.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
FRACCARO MARIO	Sindaco	si
PASTORELLI GIANMARIA	Vicesindaco	no
MOSCONI STEFANIA	Assessore	si
BARATTI RENATO	Assessore	si
RODELLA BASILIO	Assessore	si
BROGIOLO LIA LUCIA	Assessore	si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E SERVIZI ALLE IMPRESE IN ESITO ALLE INTEGRAZIONI FORMULATE DAL PROPONENTE IN OSSEQUIO ALLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI REGIONALE DEL 28 MAGGIO 2015 NONCHE' DELLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DAL PRONONENTE MEDESIMO ED ESPRESSIONE DI ULTERIORE PARERE NEGATIVO IN MERITO AL PROGETTO DI DISCARICA DA REALIZZARSI IN MONTICHIARI, PRESENTATA DALLA PADANA GREEN SRL CON SEDE IN LONATO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

in data 19 ottobre 2011 è pervenuta al protocollo nr. 30641 copia dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di discarica per rifiuti non pericolosi con celle dedicate a rifiuti pericolosi contenenti amianto (CER 17.06.05) da realizzarsi in Montichiari, presentata alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Brescia dalla Padana Green srl con sede in Lonato;

il Proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta dalla Regione (NS prot. n. 7498/2015 E N. 14818/2015);

la Regione ha convocato per il giorno giovedì 28 maggio 2015 la seconda conferenza di servizi istruttoria nell'ambito della procedura di VIA finalizzata all'acquisizione dei pareri da parte degli Enti;

con successiva nota (n.T1.2015,0026380 del 27 maggio 2015) la Regione ha comunicato che tale conferenza avrebbe avuto carattere interlocutorio, come da richiesta del Comune di Montichiari con nota n.16360/2015 finalizzata a consentire approfondimenti in ordine agli effetti cumulativi del progetto, accordando solo 10 giorni per consentire tale approfondimento;

VISTI:

il verbale della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015;

la documentazione trasmessa dal Proponente con "nota tecnica di riscontro agli aspetti emersi durante la conferenza dei servizi" sopra richiamata, asseverata al ns prot. n.20575 del 25 giugno 2015;

la nota di convocazione della terza conferenza dei servizi istruttoria relativa alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto in esame convocata dalla Regione con nota n.T1.2015.0036296 del 10 luglio 2015 (ns prot. n.22840/2015);

RICORDATO che:

- il Comune di Montichiari presenta una ben nota situazione di degrado del territorio imputabile al numero straordinariamente elevato di cave e discariche presenti, come evidenziato nella delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 25 settembre 2013;

l'Amministrazione del comune di Montichiari:

- ha già espresso in tutte le sedi istituzionali, provinciali, regionali, nazionali ed europee, la propria assoluta contrarietà alla realizzazione di nuove discariche sul territorio comunale di Montichiari;

- per quanto attiene al progetto di Padana Green srl ha presentato alcune osservazioni tecniche -"Focus sul comparto ATEg43" inviato con nota n.29580 del 18/10/2013- formulate nell'ambito dell'"Analisi Ambientale e Territoriale si Area Vasta in comune di Montichiari" ed al fine di evidenziare le pesanti criticità che gravano sul comparto dell'ambito territoriale estrattivo ATEg43, interessato dal progetto in esame;

- la Regione ha, nel frattempo, approvato con DGR n.1990/2014 il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti introducendo come specifico criterio localizzativo per gli impianti di discarica il Fattore di Pressione (FP_{vol}) calcolato per ciascun Comune in relazione ad un'area di

raggio 5 Km rispetto al progetto di discarica e stabilendo il divieto di localizzare nuovi impianti di discarica laddove il FP_{vol} risulti pari a $160,000 \text{ m}^3/\text{Km}^2$ o sia superiore a tale limite;

tale soglia risulta superata per il Comune di Montichiari;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 27 maggio 2015 ha preso atto delle osservazioni formulate dal Dirigente del Dipartimento Territorio e Servizi alle Imprese in occasione della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015 ed ha ribadito il proprio parere negativo in merito al progetto di nuova discarica da realizzarsi in Comune di Montichiari da parte del Proponente (Padana Green srl);

PRESO ATTO delle ulteriori osservazioni formulate dal Dirigente del Dipartimento Territorio e Servizi alle Imprese in relazione alla documentazione tecnica presentata dal Proponente (Padana Green srl) con "nota tecnica di riscontro agli aspetti emersi durante la conferenza dei servizi" del 28 maggio 2015, asseverata al ns prot. n.20575 del 25 giugno 2015, che conferma la situazione di generale criticità per il comparto ATE g43 già evidenziata in sede di conferenza dei servizi e la conseguente necessità di approfondire tali aspetti mediante idonea analisi di rischio;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle osservazioni formulate dal Dirigente del Dipartimento Territorio e Servizi alle Imprese con nota allegata alla presente per farne parte integrante;
- 2) di confermare, alla luce delle integrazioni esaminate e delle osservazioni quivi complessivamente mosse, il parere contrario del Comune, e di avanzare la conclusiva richiesta che siano negati i provvedimenti oggetto del procedimento promosso da Padana Green o che, ma in mero subordine, in assenza di adeguati accertamenti relativi alle emergenze ambientali sopravvenute ed ai connessi pericoli per la salute pubblica, siano quanto meno e cautelativamente sospesi i procedimenti in esame;
- 3) di disporre affinché la presente sia consegnata alla Regione Lombardia in sede di conferenza dei servizi convocata per il giorno 5 agosto 2015 per essere acquisita agli atti della medesima a far parte integrante del verbale.



CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS N.267/2000
in merito alla deliberazione avente per oggetto:**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E SERVIZI ALLE IMPRESE IN ESITO ALLE INTEGRAZIONI FORMULATE DAL PROPONENTE IN OSSEQUIO ALLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI REGIONALE DEL 28 MAGGIO 2015 NONCHE' DELLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DAL PROPONENTE MEDESIMO ED ESPRESSIONE DI ULTERIORE PARERE NEGATIVO IN MERITO AL PROGETTO DI DISCARICA DA REALIZZARSI IN MONTICHIARI, PRESENTATA DALLA PADANA GREEN SRL CON SEDE IN LONATO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui sopra.

Montichiari, li 04/08/2015



Il Dirigente
Alessandro Abeni

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 7 LETT. E) DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

Il sottoscritto dott. Giovanni Massimo Chiari, Vice Segretario generale del Comune di Montichiari attesta la legittimità del provvedimento proposto.

Montichiari, li 04/08/2015



Il Vice Segretario Generale
Dott. Giovanni Massimo Chiari

PROCEDURE DI VIA ED AIA RELATIVE A PROGETTO DI NUOVA DISCARICA IN MONTICHIARI PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON CELLA MONODEDICATA PER RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO E TERRE DA BONIFICA

Proponente: Padana Green srl

Conferenza di servizi: 5 agosto 2015

Si richiamano per brevità tutte le precedenti osservazioni e prese di posizione del Comune di Montichiari svolte nel corso della procedura ed a verbale delle precedenti conferenze di servizi, da intendersi quivi quindi presupposte e richiamate.

Per consentire un taglio relativamente sintetico, si corredano le presenti osservazioni di un ulteriore allegato tecnico più specifico, come tale costituente parte integrante del presente scritto, come di seguito via via richiamato.

Nel metodo e sul piano procedimentale

Viste le integrazioni al progetto (come noto richieste dalla R.L. con nota n. 58280/2014 anche in applicazione delle linee guida regionali relative alla progettazione delle discariche approvate con DGR n. 2461/2014) depositate del proponente (v. nota datata 2 marzo 2015 prot. dello scrivente Comune n. 7498/2015), sul piano strettamente procedurale, e quindi in via preliminare, si osserva e chiede quanto segue.

La società proponente, avendo impugnato avanti al T.A.R. di Milano le precitate linee guida regionali, pur avendo depositato dette integrazioni, egualmente si riserva di chiedere "... *il proseguimento dell'istruttoria secondo l'originale configurazione progettuale...*", in caso di esito ad essa favorevole del predetto giudizio TAR.

Per contro, si rileva come il meccanismo della riserva non sia nel caso ammissibile non solo perché alcun provvedimento o comunque atto relativo alle procedure in esame è oggetto diretto del giudizio promosso dal proponente avanti al TAR, ma, prima ancora, per i noti principi generali della materia non essendo ammissibili, sul piano del corretto agire amministrativo, provvedimenti alternativi o condizionati o perplessi e tantomeno analisi progettuali ad essi relative inficiate da condizioni o riserve.

Al riguardo, del resto, si osserva come ben potesse il proponente eventualmente chiedere all'Autorità procedente, e contestualmente alla promozione del predetto giudizio, di valutare una eventuale sospensione dell'iter in corso per attenderne l'esito. Non avendolo fatto (ed anzi risultando aver il proponente, al contrario, scelto di chiedere, senza peraltro ottenerla, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, insistendo al contempo in sede amministrativa per la conclusione delle procedure in corso), si chiede che qualsivoglia provvedimento finale venga assunto conformemente ai canoni della materia in modo chiaro, univoco e comunque, ed in ogni suo studio, contenuto e prescrizione, non condizionato.

Del resto, ed a prescindere dai predetti noti canoni del provvedimento amministrativo, si ricorda come il quadro progettuale di riferimento costituisca condizione imprescindibile per una corretta definizione dell'analisi di rischio e dello scenario degli impatti al fine di una loro adeguata valutazione e quindi, ed in ogni caso, come i provvedimenti da assumere debbano inibire qualsivoglia lettura strumentale al separato contenzioso promosso dal proponente, impedendo ambiguità ed impropri "doppi binari".

Ciò, ritiene lo scrivente Comune di sottolineare, per necessario rigore di metodo, a prescindere dalla ritenuta non dirimenza della problematica del contenzioso sulle linee guida regionali in ragione di quanto per contro da ultimo emerso in tema di prevalente interesse pubblico connesso alla tutela della salute collettiva e di cui ai rilevanti fatti sopravvenuti (dal deposito dell'istanza introduttiva risalente ormai - ed anche per le scelte e le richieste sospensive avanzate dal proponente nel corso dell'iter - al lontano ottobre 2011) di seguito esposti.

Novità sopravvenute: emergenze ambientali e relative a rischi per la salute pubblica

Come purtroppo da ultimo emerso, e come già portato a conoscenza degli enti e del proponente in occasione della precedente conferenza dei servizi dal Comune, i superi in falda, in atto dallo scorso anno e come tali ben noti alla Provincia di Brescia (che ha attivato un'indagine su area vasta "progetto plumes" approvato con D.D. provinciale n. 426 del 30/04/2014, finanziato dalla Regione Lombardia) impongono un'adeguata ponderazione degli interessi effettivamente in gioco, su cui si richiama quindi ed in primo luogo l'attenzione dell'Autorità procedente.

Ed infatti, poiché tale problema investe, sicuramente, l'ATE g43, come evidenziano le comunicazioni pervenute agli enti in relazione ai superi delle CSC rilevati e trova, peraltro, conferma nell'analisi effettuata dallo stesso proponente (supero della CSC per il parametro tetracloroetilene nel piezometro P3 - rapporto di prova n.1500426-001 del 19 giugno 2015), risultando al riguardo ed a questo punto irrilevante che il problema riscontrato in falda nell'ATEg43 non sia allo stato riconducibile all'attività della Padana Green srl, si richiama l'attenzione sulle seguenti (e ritenute decisive) considerazioni:

- in primo luogo, su un piano ancor più strettamente tecnico ed a confutazione dell'assolutamente evasiva ed inadeguata in punto integrazione depositata da ultimo dal proponente, si rinvia integralmente al preciso contenuto dei punti **"A/ Valutazione degli impatti sulla salute"** (ove si rileva come alcuna valutazione degli effetti sulla salute umana come conseguenza dell'opera richiesta sia in realtà contenuta nelle integrazioni da ultimo depositate dal proponente) e **"B/ Analisi del contesto ambientale"** (richiamando in particolare l'attenzione sulla impressionante tabella descrittiva del quadro consuntivo dei superi rilevati nell'ambito dell'ATEg43 ivi commentata) **del documento tecnico quivi allegato** e di cui in premessa ed alle singole e precise considerazioni ivi svolte;
- in ogni caso, si ritiene di tutta evidenza come il fenomeno di contaminazione rilevato in falda debba essere adeguatamente indagato e, a tal fine, sarà sicuramente utile il contributo che potrà apportare l'indagine che la Provincia ha avviato mediante campionamento delle acque di falda, ciò al fine di individuare, le possibili fonti di contaminazione;
- se non si può escludere, in questa fase, come invece sembra voler fare il proponente con larga approssimazione, che la contaminazione della falda rilevata nell'ATEg43 sia di origine esterna all'ATE medesimo, ad ogni buon conto, quale che sia la fonte di tale contaminazione, ciò che conta e che l'Amministrazione procedente deve valutare, con ogni connessa responsabilità, è l'innegabile insieme dei fatti accertati e quindi la circostanza oggettiva che il problema permane ed interessa in maniera inequivocabile l'ATEg43. Il tutto confermando le preoccupazioni già espresse dal Comune e ribadite, peraltro, dalla stessa Regione con DCR n 668/2015 ("Mozione concernente l'applicazione dei principi richiamati nella sentenza 26 gennaio 2015, n. 00313 del Consiglio di Stato, ai procedimenti autorizzativi in itinere per gli impianti di gestione dei rifiuti"), laddove ha ritenuto di dover impegnare la Giunta Regionale, in applicazione del principio di precauzione richiamato nella precitata sentenza del Consiglio di Stato, all'applicazione dei criteri localizzativi del PRGR, con particolare riferimento al c.d. Fattore di pressione che, come ampiamente noto, per il Comune di Montichiari, risulta già essere superato e come tale nemmeno sufficientemente cautelativo;
- come già esposto, al di là della predetta (e pur emblematica) presa di posizione del Consiglio Regionale di portata generale, ciò che rileva in concreta fattispecie, a prescindere dalla problematica dell'applicabilità del c.d. Fattore di pressione (rispetto al quale peraltro si rinvia alle considerazioni di cui al punto **"C) Fattore di pressione"** **del documento tecnico quivi allegato**) e dagli esiti del contenzioso che lo riguardano, è la peculiarità ed oggettiva pericolosità del rischio ambientale-sanitario del sito. Al riguardo, si impone peraltro evidenziare come si sia in presenza, oltretutto, di un rischio di tipo cumulativo nella più vasta area in cui è inserito l'ATEg43, contesto territoriale ambientalmente ormai compromesso, anche in ragione delle future pesanti criticità che tutti gli Enti saranno chiamati ad affrontare e derivanti dall'usura dei fondi delle discariche di rifiuti speciali e non (ormai risalenti a decenni fa); il tutto con le

necessarie implicazioni che la P.A. precedente deve doverosamente trarre (ed in modo ritenuto prevalente rispetto a interessi economici che non possono essere, in casi simili, che recessivi) nella valutazione dell'autorizzabilità stessa di un nuovo impianto che si installerebbe in un sito la cui falda è già compromessa;

- nella più denegata delle ipotesi, comunque ed in ogni caso, appare tecnicamente inconcepibile, prima che inaccettabile per il Comune, che nella discarica richiesta da Padana Green srl si possa ancora prevedere il conferimento di "terre da bonifica", per le possibili ed evidenti interazioni di tale tipologia rifiuto con la falda già compromessa;
- del resto, e ed ancora in tema di prevalente attenzione alla salute pubblica, nel quadro di generale incertezza e di motivato allarme che emerge dai significativi elementi sopra richiamati e nell'allegato nuovamente attestati, si ritiene imprescindibile una adeguata valutazione degli impatti sulla salute pubblica ai sensi della DGR n.1266/2014; il tutto a maggior ragione ove si consideri che la documentazione fornita dal proponente non delinea un quadro affatto chiaro delle ricadute dell'intervento sulla componente salute pubblica e, in ogni caso, non è dato conoscere, ad oggi, la valutazione fatta da ASL al riguardo. Sul punto vedasi peraltro ancora il punto B/ dell'allegato ove si indica chiaramente la necessità di assumere adeguate misure e provvedimenti sulla scorta dei precisi contenuti dalle linee guida ISPRA anche in assenza (allo stato) dei dati richiesti ad ASL (e costituenti peraltro, ed anche ove non si volesse convenire con quanto sostenuto dallo scrivente Comune, di per se motivo più che sufficiente per quantomeno sospendere il procedimento);
- in ulteriore ed estremo subordine, si invocano infine ed in via analogica le dettagliate prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di approvazione della VIA dell'ATEg44.

Ulteriori osservazioni tecniche

Il progetto in questione si inserisce in un contesto di imponente sfruttamento delle risorse naturali, attualmente ancora in corso, ascrivibile ad attività di escavazione materiali inerti di cava (sabbia e ghiaia), resa possibile dal Piano Provinciale Cave di Settore. L'attività estrattiva è prevista e disciplinata sia dal 'progetto di gestione produttiva dell'ATE g43' a suo tempo (2011) approvato dalla Provincia a seguito di procedimento di valutazione d'impatto ambientale regionale (2009) - progetto che aveva altresì considerato l'esistenza di ulteriori interventi modificativi di talune aree inserite nel perimetro dell'ATE, ovverosia delle discariche di Sistema, Gedit ed Edilquattro - sia dalle singole autorizzazioni di cava. Ciò ricordato, occorre altresì sottolineare come l'attività di cava interessata dal progetto di discarica in esame inerisca sedime oggetto di ben due provvedimenti autorizzatori (non evidenziati negli atti prodotti da Padana Green) intestati rispettivamente al Gruppo Faustini S.p.A. ed alla Vezzola S.p.A.. Tali atti, come previsto ed in termini inderogabili dalla vigente normativa in materia di cave, contengono specifici e puntuali obblighi di recupero della aree cavate. Tali obblighi sono peraltro contenuti anche nelle convenzioni stipulate dai singoli operatori con il Comune di Montichiari (vedasi convenzione Gruppo Faustini n. 736 del 20 febbraio 2013 e convenzione Vezzola n. 735 di pari data): trattasi all'evidenza di aspetto amministrativo fondamentale, peraltro glissato in atti Padana Green, in quanto non si ritiene possibile rilasciare alcuna autorizzazione alla discarica che si ponga in oggettivo contrasto e comunque in evidente contraddizione con specifici e precisi contenuti di pregressi e vigenti provvedimenti emessi da Autorità diversa (nel caso la Provincia di Brescia), nonché di clausole di convenzioni in essere con il Comune di Montichiari.

Ma in fatto, ed in relazione all'esatto quadro ambientale dell'ATEg43, vi è di più: l'ipotesi progettuale Padana Green interessa parzialmente un'area che, nel suo complesso, costituisce un'unica zona ribassata (o da ribassare) in virtù di plurimi atti autorizzatori - e precisamente, oltre a quelli sopra citati e rilasciati in capo ai due operatori di cava, l'ulteriore autorizzazione di cava interessante la porzione di area posta più a nord - ed in tale unica area ribassata si inserisce con una soluzione tecnica (nuovo setto di separazione) che oggettivamente contraddice le scelte di definizione ambientale del medesimo sito. Ed infatti, l'assetto complessivo di tale area fu definito,

ed anche con il concorso fattivo del Comune di Montichiari, dalla Provincia di Brescia, la quale (vedasi al riguardo l'esatto contenuto del provvedimento approvativo del progetto d'ambito del giugno 2011), respingendo la richiesta comunale di eliminazione di tutti i setti presenti nell'ambito, precisava come vi ostasse l'impossibilità tecnica conseguente alla preesistenza di progetti di discarica, consentendo per contro l'eliminazione di detti setti laddove appunto non si ravvisassero impedimenti tecnici. Di tal chè, appare oggi a dir poco passiva acquiescenza nei confronti di mera e sopravvenuta richiesta di un singolo operatore privato rimettere in discussione non solo ogni pregressa scelta progettuale d'ambito estrattivo, ma addirittura prevedere la realizzazione di un nuovo ed assai problematico setto divisorio in sito, funzionale esclusivamente a preconstituire l'esercizio di una nuova attività di smaltimento rifiuti nell'esatto sedime in disponibilità del proponente sopravvenuto. Il tutto, si impone ribadire, in spregio di qualsivoglia pregressa e migliore definizione dell'assetto ambientale complessivo e finale delle aree in esame, oltretutto prefigurando addirittura possibili ulteriori (e per il Comune a dir poco denegati) scenari incrementativi.

In tema di evidente carenza dell'analisi degli impatti cumulativi effettuata dal proponente si rinvia da ultimo ed integralmente alle osservazioni di cui al punto **"D/ Impatti cumulativi"** del **documento tecnico quivi allegato** ed alle singole considerazioni ivi svolte (in particolare per la grave lacuna delle integrazioni da ultimo depositate che si limitano in punto all'analisi del traffico indotto e, comunque, per le ancor più lacunose scelte assunte e rivelatesi, all'analisi tecnica di cui al punto D/, fortemente non conservative).

Aspetti ambientali analizzati in dettaglio:

- A. *Valutazione sugli impatti sulla salute*
- B. *Analisi del contesto ambientale*
- C. *Fattore di pressione*
- D. *Impatti cumulativi*

A) Valutazione sugli impatti sulla salute

Il documento di risposta del Proponente alla richiesta di integrazioni della Regione Lombardia (nota 58280 del 2/12/2014) “*Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014*” – *Montana SpA Marzo 2014*”, al punto 9 affronta, rimandando all’Allegato 09, la tematica della Salute Pubblica, ed in particolare, la richiesta da parte di Regione Lombardia di “rivalutare il progetto ed in relativi impatti con i contenuti della D.G.R. 1266 del 24/01/2014.

La valutazione degli impatti sanitari, condotta dal Proponente nell’*Allegato 9: Relazione sulla componente salute pubblica*, riporta l’analisi dei dati desunti dall’*Atlante di Mortalità nei Distretti dell’ASL della Provincia di Brescia anni 2006 – 2008*”, pubblicato nel Luglio 2011 dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia. Nel documento non è riportata alcuna valutazione degli effetti attesi sulla salute umana come conseguenza dell’opera, rif capitolo 5.1 Gli effetti attesi sulla salute pubblica, D.G.R. 1266 del 24/01/2014.

La D.G.R. 1266 del 24/01/14 definisce in *Appendice 5b – Approcci alla determinazione degli effetti attesi* due percorsi valutativi, l’approccio tossicologico (*Risk Assessment*) e l’approccio epidemiologico (*Calcolo del Rischio attribuibile*). Anche le recenti *Linee Guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (ISPRA, Aprile 2015)* fanno riferimento ai due diversi approcci metodologici del *Risk Assessment (RA)* e dell’*Health Impact Assessment (HIA)*. Come riportato nelle *Linee Guida ISPRA*, l’approccio del *Risk Assessment* utilizza “coefficienti di rischio che collegano l’esposizione ad una probabilità di sviluppare un effetto avverso sull’organismo, che non si basano sulle caratteristiche della specifica popolazione in esame ma derivanti da modelli tossicologici di laboratorio e portano ad ottenere un valore generico di rischio incrementale di malattia (nel caso di sostanze cancerogene) o indice di pericolo per il superamento delle dosi di riferimento (sostanze non cancerogene)”; risulta quindi applicabile anche in assenza dei dati di cui alla richiesta ad ASL di Brescia riportata in appendice dell’Allegato 9: Relazione sulla componente salute pubblica.

B) Analisi del contesto ambientale

Dal quadro analitico disponibile emerge che:

- Nel monitoraggio delle acque di falda del mese di gennaio 2015 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso i piezometri di monte e di valle della discarica Gedit Spa per il parametro Tetracloroetilene.

Tale superamento è stato comunicato in data 03/03/2015 alla D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia, al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo, Bonifiche ed Attività Estrattive di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0008297/2015 del 12/03/2015);

- Nel monitoraggio delle acque di falda del mese di marzo 2015 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso i piezometri di monte e di valle della discarica Gedit Spa per il parametro Tetracloroetilene.

Tale superamento è stato comunicato in data 09/04/2015 alla D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia, al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo, Bonifiche ed Attività Estrattive di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia, all'ASL d Brescia, e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0011545/2015 del 09/04/2015);

- Nel monitoraggio delle acque di falda del mese di maggio 2014 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso i piezometri di monte e di valle della discarica Ecoeternit Srl. In data 23/09/2014 in riferimento alla comunicazione della Provincia di Brescia inviata il 15/07/2014, la ditta Ecoeternit Srl ha trasmesso alla D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia, al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo, Bonifiche ed Attività Estrattive di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia, all'ASL d Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0030895/2014 del 25/09/2014) la seguente documentazione:

- Allegato A3 – Comunicazione del soggetto interessato;
- Tav 1 – Carta delle isopiezometriche;
- Tav 2 Planimetria generale.

- Nella campagna di monitoraggio trimestrale delle acque di falda di giugno 2014 sono stati rilevati superamenti dei livelli di guardia del 2014 per il parametro Idrocarburi totali espressi come n-esano presso la discarica Systema Ambiente Srl (ex Valseco) nei piezometri di monitoraggio denominati Pz5_M1 (a monte della discarica nella direzione di flusso delle acque sotterranee), V37 (in posizione laterale) e V33 (a valle).

Tale superamento è stato comunicato in data 22/07/2014 all'Area Ambiente Sportelli IPPC della Provincia di Brescia, all'Ufficio Grandi Impianti di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0023165 del 25/07/2014);

- Nella campagna di monitoraggio trimestrale delle acque di falda di dicembre 2014 sono stati rilevati superamenti dei livelli di guardia del 2014 per i parametri Sodio, Potassio, Ferro, Idrocarburi totali

espressi come n-esano e Conducibilità elettrica presso la discarica Systema Ambiente Srl (ex Valseco) in alcuni dei piezometri di monitoraggio.

Tale superamento è stato comunicato in data 29/01/2015 alla Area Ambiente Sportelli IPPC della Provincia di Brescia, all'Ufficio Grandi Impianti di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0003692 del 04/02/2015);

- Nella campagna di monitoraggio semestrale delle acque di falda del mese di marzo 2015 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso i piezometri di monte e di valle della discarica in post-gestione Pullmetal per il parametro Tetracloroetilene.

Tale superamento è stato comunicato in data 06/05/2015 alla D.G. Qualità dell'Ambiente Unità Organizzativa – Attività Estrattive e di Bonifica, al Settore Ambiente Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo e Bonifiche di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0014990/2015 del 07/05/2015);

- Nella campagna di monitoraggio semestrale delle acque di falda del mese di marzo 2015 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso il piezometro di monte Pz1 ed i piezometri di valle Pz5 e Pz6 della discarica in post-gestione Monti.ri.am, sita in località Fascia d'Oro. La comunicazione di tali superamenti è stata inviata in data 06/05/2015 alla D.G. Qualità dell'Ambiente Unità Organizzativa – Attività Estrattive e di Bonifica, al Settore Ambiente Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo e Bonifiche di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari;
- Nel monitoraggio condotto per l'aggiornamento del quadro ambientale di riferimento dello Studio di Impatto Ambientale del progetto di Padana Green Srl è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso il piezometro di monte P3 per il Parametro Tetracloroetilene.

Sulla base della documentazione disponibile si riporta il quadro consuntivo dei superi rilevati.

Tabella n. 2: Quadro consuntivo dei superi rilevati nell'ambito dell'ATE43

IMPIANTO	TIPOLOGIA DEL SUPERO	PARAMETRO	DATA
ECOETERNIT	Supero delle CSC	Nella comunicazione agli Enti non è specificato il parametro	Maggio 2014

SYSTEMA AMBIENTE	Supero dei livelli di guardia	Idrocarburi espressi come n-esano	Giugno 2014
SYSTEMA AMBIENTE	Supero dei livelli di guardia	Sodio, Potassio, Ferro, Idrocarburi espressi come n-esano e Conducibilità elettrica	Dicembre 2014
GEDIT	Supero delle CSC	Tetracloroetilene	Gennaio 2015
GEDIT	Supero delle CSC	Tetracloroetilene	Marzo 2015
PULIMETAL (post gestione)	Supero delle CSC	Tetracloroetilene	Marzo 2015
MONTIRIAM	Supero delle CSC	Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, Sommatoria Alifatici clorurati cancerogeni, 1,2-Dicloropropano	Marzo 2015
PADANA GREEN	Supero delle CSC	Tetracloroetilene	Giugno 2015

Dal prospetto consuntivo sopra riportato emerge che il parametro rilevato con maggiore frequenza nelle acque di falda è il Tetracloroetilene.

Il Tetracloroetilene (PerCloroEtilene - PCE) appartiene alla famiglia dei solventi organici alifatici clorurati; le sue caratteristiche chimico-fisiche sono tali da averne favorito l'utilizzo nel lavaggio e nella pulizia dei tessuti (industria tessile e lavanderie a secco) e dei pezzi meccanici (industria meccanica e galvanica).

La densità più alta dell'acqua e la viscosità molto più bassa dell'acqua, ne favoriscono il movimento verticale per gravità verso la falda acquifera. Una volta raggiunta la falda freatica, il Tetracloroetilene si deposita sul fondo dell'acquifero causando un livello di contaminazione in funzione dell'idrosolubilità. Inoltre, l'assenza nelle acque sotterranee di luce ne impedisce l'ossidazione fotolitica e le elevate pressioni ne riducono drasticamente la volatilità: il risultato è un aumento dei tempi di permanenza che possono compromettere la qualità delle risorse idriche per tempi molto lunghi².

In termini di proprietà tossicologiche, secondo quanto desunto dalla Banca Dati "ISS-INAIL" (Luglio 2014), il Tetracloroetilene viene classificato dalla IARC (International Agency for Research on Cancer, istituto che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) come composto di classe 2B, sospetto cancerogeno per

l'uomo³; presenta, inoltre, effetti tossici in relazione alle modalità espositive ingestione⁴ ed inalazione⁵. Nel caso di inalazione gli organi colpiti dagli effetti tossici sono il sistema nervoso centrale, il fegato e i reni; a seguito di inalazione a dosi elevate (dai 339 mg/m³ fino ai 1890-2600 mg/m³) è stata osservata la progressiva comparsa di irritazione agli occhi, della pelle e del tratto respiratorio, vertigini, nausea, disturbi alla vista, mal di testa, sonnolenza e stato di incoscienza⁶.

Viste (1) le caratteristiche chimico-fisiche e le proprietà tossicologiche dell'inquinante e (2) la diffusione dello stesso in tutta l'area dell'ATEg43, si ritiene che debbano essere approfondite ed accertate le cause e l'origine della contaminazione, a maggior ragione nel caso in cui, come definisce il Proponente, *“tali fenomeni possano essere eventi temporanei connessi all'innalzamento della falda idrica nella pianura bresciana in questi ultimi anni: in alcuni casi la falda, venendo a contatto con sottosuoli contaminati, anche da vecchia data, intercetta e si arricchisce di inquinanti persistenti”*. Tale considerazione, infatti, dimostrerebbe che già allo stato attuale, la capacità di carico del comparto è già stata superata.

3

¹ Il sottogruppo 2B è impiegato per le sostanze con limitata evidenza per l'uomo in assenza di sufficiente evidenza per gli animali o per quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o mancanza di dati per l'uomo. In alcuni casi possono essere inserite in questo gruppo anche le sostanze con solo limitata evidenza per gli animali purché questa sia saldamente supportata da altri dati rilevanti (fonte: Documento di supporto alla Banca dati “ISS-INAIL”, Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici”, 2014

4

SlopeFactor per ingestione: SFing= $2,10 \cdot 10^{-3}$ mg/kg-giorno, fonte: Banca Dati “ISS-INAIL” (Luglio 2014), IRIS – US EPA (Integrated Risk Information System)

5

Rischio per inalazione: IUR (Inhalation Unit Risk) = $2,6 \cdot 10^{-7}$ µg/m³, fonte: Banca Dati “ISS-INAIL” (Luglio 2014), IRIS – US EPA (Integrated Risk Information System)

6

¹ Il rischio chimico nelle lavanderie a secco, INAIL, gennaio 2002

C) Fattore di pressione

Con riferimento al fattore di pressione, dalla documentazione presentata dal Proponente in data 13 marzo 2015⁷, si legge quanto segue:

“Il FPvol [...] intenderebbe limitare la realizzazione di nuove discariche su territori già interessati dalla presenza di discariche esistenti, ai fini di contenere la “Pressione” ambientale sui medesimi comparti territoriali. [...]

Nonostante il FPvol si limiti a considerare, come fonti emissive, le sole discariche e il volume di rifiuti in esse contenute, lo SIA ha considerato, oltre alle discariche, anche cave, infrastrutture stradali, impianti di lavorazione inerti e rifiuti operanti sul territori, mediante analisi approfondite su ogni componente ambientale. [...]

Il volume complessivo di rifiuti autorizzati nell'ATEg43, a partire dagli anni '90 è inferiore a 8 milioni di metri cubi. [...] Tale dato volumetrico è in linea con quanto autorizzato in altri poli di smaltimento in Italia e all'estero, che non hanno dato luogo a problemi ambientali. Infatti il semplice, mero, dato volumetrico (metri cubi di rifiuti smaltiti) non ha costituito e non costituisce un problema ambientale “tout court”.

Seppur non comprensivo di tutte le componenti di impatto e rischio sulle diverse matrici ambientali, il fattore di pressione previsto dal Programma regionale di gestione dei rifiuti della Lombardia⁸, basato sul dato volumetrico, consente comunque di effettuare un primo livello di analisi relativamente al cumulo delle potenziali sorgenti di un comparto.

Considerata inoltre (1) la molteplicità degli inquinanti e delle sostanze potenzialmente coinvolte, (2) il numero dei possibili percorsi di rischio e (3) la compresenza di una falda caratterizzata da condizioni di vulnerabilità (come dimostrato anche dai superi rilevati nel corso degli ultimi anni), anche un aumento della volumetria di rifiuti nell'area potrebbe incrementare ulteriormente il rischio sanitario determinato dal cumulo delle sorgenti presenti.

7

⁷ Padana Green srl – Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale regionale e di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto (CER 170605*) da realizzarsi nel Comune di Montichiari (BS) – Considerazioni sui criteri localizzativi di cui alla Dgr 1990/2014

8

⁸ DGR n. IX/1990 del 20/06/2014 della Regione Lombardia, pubblicato su BURL n.27 serie ordinaria

D) Impatti cumulativi

Il documento di risposta del Proponente alla richiesta di integrazioni della Regione Lombardia (nota 58280 del 2/12/2014) "*Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014* " – *Montana SpA Marzo 2014*", al punto 10 affronta la questione della valutazione degli impatti cumulativi.

In particolare, si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale per la valutazione degli impatti cumulativi tra il "*nuovo progetto e le opere esistenti al momento del deposito dell'istanza di giudizio di compatibilità ambientale*", mentre si analizzano "*gli scenari di impatto che si configurerebbero se, oltre all'opera di progetto, venissero autorizzate anche altre opere proposte in un'area di dimensione tale da generare un effetto cumulo*".

La valutazione dei potenziali impatti cumulativi è stata condotta dal Proponente:

1. Analizzando "*quali potrebbero essere gli impatti principali cumulabili del nuovo progetto e su quali matrici ambientali potrebbero agire*", nella figura successiva si riporta la Tabella 2.29, estratto del documento "*Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014* " – *Montana SpA Marzo 2014*";

Figura n. 1: Estratto dal documento "Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014" - Montana SpA Marzo 2014, tabella 2.29

Tabella 2.29: sintesi degli impatti della discarica Padana Green e cumulabilità con altre opere

MATRICE AMBIENTALE	IMPATTO LOCALE	IMPATTO CUMULABILE
Atmosfera	L'impatto generato dai mezzi d'opera presenti in discarica è circoscritto all'immediato intorno dell'impianto	L'impatto atmosferico generato dai mezzi in transito da/per la discarica ha un effetto che si riversa sulla viabilità esistente e si somma a quello di altri impianti
Acque superficiali	Nessun impatto apprezzabile	Nessun impatto apprezzabile
Suolo, sottosuolo, acque sotterranee	L'occupazione del suolo è il principale impatto di un progetto di discarica ma è legato al suolo direttamente interessato. Il rischio, invece, di generare una contaminazione della falda non è praticamente nullo a fronte dei presidi di protezione della falda posti in opera (si rimanda all'analisi di rischio consegnata in allegato al progetto definitivo)	
Rumore	L'impatto acustico della discarica ha un effetto locale.	
Fauna, flora, ecosistemi	Tale componente è principalmente un bersaglio secondario di altri impatti (su atmosfera, traffico, ecc.) pertanto va studiata in funzione dei primari impatti cumulabili	
Uomo e sue condizioni di vita	Tale componente è principalmente un bersaglio secondario di altri impatti (su atmosfera, traffico, ecc.) pertanto va studiata in funzione dei primari impatti cumulabili. Si rimanda comunque all'ALLEGATO 09 per un approfondimento su tale componente.	
Passaggio	L'impatto dell'opera è tale da avere comunque un effetto locale, per quanto possa fare cumulo con altri impianti analoghi posti nelle immediate vicinanze; si rimanda a quanto già relazionato nel S.I.A. in quanto l'impianto è stato già affrontato in funzione anche degli altri impianti autorizzati; si fa eccezione al riferimento a quanto risposto al punto 1 del presente documento	
Traffico		Principale componente cumulabile: il traffico generato dalle diverse opere in un determinato ambito si riversa sulla stessa viabilità locale

2. Individuando il comparto nel raggio di 5 km attorno all'impianto quale area "in cui è possibile avere il maggior impatto";
3. Individuando "le opere autorizzate a valle della presentazione dell'istanza" e verificando "quali opere sono in iter di valutazione di impatto ambientale".
4. Effettuando una "cernita delle opere da analizzare: sono state eliminate le opere che non possono generare effetti cumulabili apprezzabili per qualità degli impatti (ad es. linea AV TO-VE) e per lontananza geografica (ad es. BREBEM)", selezionando quindi le opere riportate in tabella 2.30, che si riporta di seguito:

Figura n. 2: Estratto dal documento "Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014" - Montana SpA Marzo 2014", tabella 2.30

Tabella 2.30. progetti che possono potenzialmente portare ad un effetto cumulo con gli impatti generati sulla viabilità locale dal progetto di discarica di Padana Green.

OPERA	PROPONENTE	COMUNE	DECRETO COMPATIBILITÀ
Aumento del recupero rifiuti speciali non pericolosi come combustibile nell'impianto di produzione calce	Fassa S.p.A.	Montichiari	n.7993 del 7/9/11
Progetto di gestione produttiva dell'ATEg44	De Giuli Alessandro; Beton Scavi S.p.A.; Omega Immobiliare; Sincav; Vezzola S.p.A.	Montichiari	244 del 20/1/15
Nuova discarica Cava Verde	Montichiariambiente S.p.A.	Montichiari	In itinere (sospesa)
Impianto recupero ceneri pesanti da termoultimizzazione dei rifiuti	Aprica S.p.A.	Montichiari	In itinere (sospesa)
Progetto di ampliamento dell'impianto di smaltimento (D1) per rifiuti speciali non pericolosi	Gedit S.p.A.	Calcinato	In itinere (sospesa)
Verifica variante ATEg21	Cave Castenedolo S.p.A.; Faustini Roberto; Gruppo Faustini S.p.A.; Inerti Sacca S.r.l.	Castenedolo	In itinere
Progetto di ampliamento della discarica autorizzata con DD n. 3230/2009 e volturato alla ditta Edilquattro S.r.l. con DD 3237/11	Edilquattro S.r.l.	Montichiari	In itinere

Considerazioni:

Relativamente alla valutazione degli impatti cumulativi del progetto (punto 1) sulle matrici ambientali, i cui esiti presentati dal Proponente sono riportati nella figura 1 sopra riportata, si sottolinea come vengano considerati dagli estensori dello studio come impatti cumulabili unicamente quelli dovuti al traffico indotto.


Tale scelta risulta non conservativa, in quanto porta a limitare la stima degli impatti connessi ai progetti considerati nell'analisi (si veda figura 2) alla mera valutazione del volume di traffico indotto, trascurando aspetti potenzialmente significativi quali ad esempio l'incremento del contributo emissivo in atmosfera (E.G. il progetto FASSA SpA, Aumento del recupero rifiuti speciali non pericolosi come combustibile nell'impianto di produzione calce Decreto di compatibilità n. 7993 del 7/9/11).

Relativamente alla cernita delle opere da analizzare (punto 4), non è stata considerata nell'analisi la linea AV TO-VE, in quanto rientrante tra le "opere che non possono generare effetti cumulabili apprezzabili per qualità degli impatti".

Come riportato nella figura seguente, estratto dello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA CAVA BS3a MONTICHIARI (BS) LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA, Lotto funzionale Brescia - Verona, il progetto dell'opera prevede entro un raggio di 1500 m dall'ATEg43, ampiamente inferiore ai 5 km considerati per l'analisi degli impatti cumulativi, rispettivamente:

- La realizzazione di due cave di prestito (Cava 3a e Cava 3b);
- La realizzazione di un area di lavorazione;
- La realizzazione del rilevato dell'opera ferroviaria.

Figura n. 3: Estratto tavola: STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA CAVABS3a MONTICHIARI (BS) - Allegato 7 - Sintesi degli impatti QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE



Alla luce delle azioni di progetto previste, alla realizzazione di due cave di prestito oltre che del tracciato dell'opera, l'esclusione della linea AV/AC Torino-Venezia dalle opere che potenzialmente generano impatti cumulabili risulta essere fortemente non conservativa.

1
2

3
4

5
6

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Mario Fraccaro



Il vice Segretario generale
F.to Dott. Giovanni Massimo Chiari

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio telematico per quindici giorni consecutivi dal 04.08.2015.

Della presente deliberazione viene data notizia in data odierna ai Capigruppo consiliari designati, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 del D. Lgs del 18/8/2000 n.267.

Montichiari, li 04.08.2015

Il vice Segretario generale
F.to Dott. Giovanni Massimo Chiari



ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio telematico del Comune ed è stata comunicata in elenco, nello stesso giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari designati.

La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D. Lgs 18/8/2000, n.267, il

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

04/08/2015



Istruttore amministrativo
Rag. Raffaella Lazzaroli

Raffaella Lazzaroli

PROCEDURE DI VIA ED AIA RELATIVE A PROGETTO DI NUOVA DISCARICA IN MONTICHIARI PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON CELLA MONODEDICATA PER RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO E TERRE DA BONIFICA

Proponente: Padana Green srl

Conferenza di servizi: 5 agosto 2015

Si richiamano per brevità tutte le precedenti osservazioni e prese di posizione del Comune di Montichiari svolte nel corso della procedura ed a verbale delle precedenti conferenze di servizi, da intendersi quivi quindi presupposte e richiamate.

Per consentire un taglio relativamente sintetico, si corredano le presenti osservazioni di un ulteriore allegato tecnico più specifico, come tale costituente parte integrante del presente scritto, come di seguito via via richiamato.

Nel metodo e sul piano procedimentale

Viste le integrazioni al progetto (come noto richieste dalla R.L. con nota n. 58280/2014 anche in applicazione delle linee guida regionali relative alla progettazione delle discariche approvate con DGR n. 2461/2014) depositate del proponente (v. nota datata 2 marzo 2015 prot. dello scrivente Comune n. 7498/2015), sul piano strettamente procedurale, e quindi in via preliminare, si osserva e chiede quanto segue.

La società proponente, avendo impugnato avanti al T.A.R. di Milano le precitate linee guida regionali, pur avendo depositato dette integrazioni, egualmente si riserva di chiedere "... *il proseguimento dell'istruttoria secondo l'originale configurazione progettuale...*", in caso di esito ad essa favorevole del predetto giudizio TAR.

Per contro, si rileva come il meccanismo della riserva non sia nel caso ammissibile non solo perché alcun provvedimento o comunque atto relativo alle procedure in esame è oggetto diretto del giudizio promosso dal proponente avanti al TAR, ma, prima ancora, per i noti principi generali della materia non essendo ammissibili, sul piano del corretto agire amministrativo, provvedimenti alternativi o condizionati o perplessi e tantomeno analisi progettuali ad essi relative inficiate da condizioni o riserve.

Al riguardo, del resto, si osserva come ben potesse il proponente eventualmente chiedere all'Autorità procedente, e contestualmente alla promozione del predetto giudizio, di valutare una eventuale sospensione dell'iter in corso per attenderne l'esito. Non avendolo fatto (ed anzi risultando aver il proponente, al contrario, scelto di chiedere, senza peraltro ottenerla, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, insistendo al contempo in sede amministrativa per la conclusione delle procedure in corso), si chiede che qualsivoglia provvedimento finale venga assunto conformemente ai canoni della materia in modo chiaro, univoco e comunque, ed in ogni suo studio, contenuto e prescrizione, non condizionato.

Del resto, ed a prescindere dai predetti noti canoni del provvedimento amministrativo, si ricorda come il quadro progettuale di riferimento costituisca condizione imprescindibile per una corretta definizione dell'analisi di rischio e dello scenario degli impatti al fine di una loro adeguata valutazione e quindi, ed in ogni caso, come i provvedimenti da assumere debbano inibire qualsivoglia lettura strumentale al separato contenzioso promosso dal proponente, impedendo ambiguità ed impropri "doppi binari".

Ciò, ritiene lo scrivente Comune di sottolineare, per necessario rigore di metodo, a prescindere dalla ritenuta non dirigenza della problematica del contenzioso sulle linee guida regionali in ragione di quanto per contro da ultimo emerso in tema di prevalente interesse pubblico connesso alla tutela della salute collettiva e di cui ai rilevanti fatti sopravvenuti (dal deposito dell'istanza introduttiva risalente ormai - ed anche per le scelte e le richieste sospensive avanzate dal proponente nel corso dell'iter - al lontano ottobre 2011) di seguito esposti.

Novità sopravvenute: emergenze ambientali e relative a rischi per la salute pubblica

Come purtroppo da ultimo emerso, e come già portato a conoscenza degli enti e del proponente in occasione della precedente conferenza dei servizi dal Comune, i superi in falda, in atto dallo scorso anno e come tali ben noti alla Provincia di Brescia (che ha attivato un'indagine su area vasta "progetto plumes" approvato con D.D. provinciale n. 426 del 30/04/2014, finanziato dalla Regione Lombardia) impongono un'adeguata ponderazione degli interessi effettivamente in gioco, su cui si richiama quindi ed in primo luogo l'attenzione dell'Autorità procedente.

Ed infatti, poiché tale problema investe, sicuramente, l'ATE g43, come evidenziano le comunicazioni pervenute agli enti in relazione ai superi delle CSC rilevati e trova, peraltro, conferma nell'analisi effettuata dallo stesso proponente (supero della CSC per il parametro tetracloroetilene nel piezometro P3 - rapporto di prova n.1500426-001 del 19 giugno 2015), risultando al riguardo ed a questo punto irrilevante che il problema riscontrato in falda nell'ATEg43 non sia allo stato riconducibile all'attività della Padana Green srl, si richiama l'attenzione sulle seguenti (e ritenute decisive) considerazioni:

- in primo luogo, su un piano ancor più strettamente tecnico ed a confutazione dell'assolutamente evasiva ed inadeguata in punto integrazione depositata da ultimo dal proponente, si rinvia integralmente al preciso contenuto dei punti **"A/ Valutazione degli impatti sulla salute"** (ove si rileva come alcuna valutazione degli effetti sulla salute umana come conseguenza dell'opera richiesta sia in realtà contenuta nelle integrazioni da ultimo depositate dal proponente) e **"B/ Analisi del contesto ambientale"** (richiamando in particolare l'attenzione sulla impressionante tabella descrittiva del quadro consuntivo dei superi rilevati nell'ambito dell'ATEg43 ivi commentata) **del documento tecnico quivi allegato** e di cui in premessa ed alle singole e precise considerazioni ivi svolte;
- in ogni caso, si ritiene di tutta evidenza come il fenomeno di contaminazione rilevato in falda debba essere adeguatamente indagato e, a tal fine, sarà sicuramente utile il contributo che potrà apportare l'indagine che la Provincia ha avviato mediante campionamento delle acque di falda, ciò al fine di individuare, le possibili fonti di contaminazione;
- se non si può escludere, in questa fase, come invece sembra voler fare il proponente con larga approssimazione, che la contaminazione della falda rilevata nell'ATEg43 sia di origine esterna all'ATE medesimo, ad ogni buon conto, quale che sia la fonte di tale contaminazione, ciò che conta e che l'Amministrazione procedente deve valutare, con ogni connessa responsabilità, è l'innegabile insieme dei fatti accertati e quindi la circostanza oggettiva che il problema permane ed interessa in maniera inequivocabile l'ATEg43. Il tutto confermando le preoccupazioni già espresse dal Comune e ribadite, peraltro, dalla stessa Regione con DCR n 668/2015 ("Mozione concernente l'applicazione dei principi richiamati nella sentenza 26 gennaio 2015, n. 00313 del Consiglio di Stato, ai procedimenti autorizzativi in itinere per gli impianti di gestione dei rifiuti"), laddove ha ritenuto di dover impegnare la Giunta Regionale, in applicazione del principio di precauzione richiamato nella precitata sentenza del Consiglio di Stato, all'applicazione dei criteri localizzativi del PRGR, con particolare riferimento al c.d. Fattore di pressione che, come ampiamente noto, per il Comune di Montichiari, risulta già essere superato e come tale nemmeno sufficientemente cautelativo;
- come già esposto, al di là della predetta (e pur emblematica) presa di posizione del Consiglio Regionale di portata generale, ciò che rileva in concreta fattispecie, a prescindere dalla problematica dell'applicabilità del c.d. Fattore di pressione (rispetto al quale peraltro si rinvia alle considerazioni di cui al punto **"C) Fattore di pressione"** **del documento tecnico quivi allegato**) e dagli esiti del contenzioso che lo riguardano, è la peculiarità ed oggettiva pericolosità del rischio ambientale-sanitario del sito. Al riguardo, si impone peraltro evidenziare come si sia in presenza, oltretutto, di un rischio di tipo cumulativo nella più vasta area in cui è inserito l'ATEg43, contesto territoriale ambientalmente ormai compromesso, anche in ragione delle future pesanti criticità che tutti gli Enti saranno chiamati ad affrontare e derivanti dall'usura dei fondi delle discariche di rifiuti speciali e non (ormai risalenti a decenni fa); il tutto con le

necessarie implicazioni che la P.A. precedente deve doverosamente trarre (ed in modo ritenuto prevalente rispetto a interessi economici che non possono essere, in casi simili, che recessivi) nella valutazione dell'autorizzabilità stessa di un nuovo impianto che si installerebbe in un sito la cui falda è già compromessa;

- nella più denegata delle ipotesi, comunque ed in ogni caso, appare tecnicamente inconcepibile, prima che inaccettabile per il Comune, che nella discarica richiesta da Padana Green srl si possa ancora prevedere il conferimento di "terre da bonifica", per le possibili ed evidenti interazioni di tale tipologia rifiuto con la falda già compromessa;
- del resto, e ed ancora in tema di prevalente attenzione alla salute pubblica, nel quadro di generale incertezza e di motivato allarme che emerge dai significativi elementi sopra richiamati e nell'allegato nuovamente attestati, si ritiene imprescindibile una adeguata valutazione degli impatti sulla salute pubblica ai sensi della DGR n.1266/2014; il tutto a maggior ragione ove si consideri che la documentazione fornita dal proponente non delinea un quadro affatto chiaro delle ricadute dell'intervento sulla componente salute pubblica e, in ogni caso, non è dato conoscere, ad oggi, la valutazione fatta da ASL al riguardo. Sul punto vedasi peraltro ancora il punto B/ dell'allegato ove si indica chiaramente la necessità di assumere adeguate misure e provvedimenti sulla scorta dei precisi contenuti dalle linee guida ISPRA anche in assenza (allo stato) dei dati richiesti ad ASL (e costituenti peraltro, ed anche ove non si volesse convenire con quanto sostenuto dallo scrivente Comune, di per se motivo più che sufficiente per quantomeno sospendere il procedimento);
- in ulteriore ed estremo subordine, si invocano infine ed in via analogica le dettagliate prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di approvazione della VIA dell'ATEg44.

Ulteriori osservazioni tecniche


Il progetto in questione si inserisce in un contesto di imponente sfruttamento delle risorse naturali, attualmente ancora in corso, ascrivibile ad attività di escavazione materiali inerti di cava (sabbia e ghiaia), resa possibile dal Piano Provinciale Cave di Settore. L'attività estrattiva è prevista e disciplinata sia dal 'progetto di gestione produttiva dell'ATE g43' a suo tempo (2011) approvato dalla Provincia a seguito di procedimento di valutazione d'impatto ambientale regionale (2009) - progetto che aveva altresì considerato l'esistenza di ulteriori interventi modificativi di talune aree inserite nel perimetro dell'ATE, ovverosia delle discariche di Sistema, Gedit ed Edilquattro - sia dalle singole autorizzazioni di cava. Ciò ricordato, occorre altresì sottolineare come l'attività di cava interessata dal progetto di discarica in esame inerisca sedime oggetto di ben due provvedimenti autorizzatori (non evidenziati negli atti prodotti da Padana Green) intestati rispettivamente al Gruppo Faustini S.p.A. ed alla Vezzola S.p.A.. Tali atti, come previsto ed in termini inderogabili dalla vigente normativa in materia di cave, contengono specifici e puntuali obblighi di recupero della aree cavate. Tali obblighi sono peraltro contenuti anche nelle convenzioni stipulate dai singoli operatori con il Comune di Montichiari (vedasi convenzione Gruppo Faustini n. 736 del 20 febbraio 2013 e convenzione Vezzola n. 735 di pari data): trattasi all'evidenza di aspetto amministrativo fondamentale, peraltro glissato in atti Padana Green, in quanto non si ritiene possibile rilasciare alcuna autorizzazione alla discarica che si ponga in oggettivo contrasto e comunque in evidente contraddizione con specifici e precisi contenuti di pregressi e vigenti provvedimenti emessi da Autorità diversa (nel caso la Provincia di Brescia), nonchè di clausole di convenzioni in essere con il Comune di Montichiari.

Ma in fatto, ed in relazione all'esatto quadro ambientale dell'ATEg43, vi è di più: l'ipotesi progettuale Padana Green interessa parzialmente un'area che, nel suo complesso, costituisce un'unica zona ribassata (o da ribassare) in virtù di plurimi atti autorizzatori - e precisamente, oltre a quelli sopra citati e rilasciati in capo ai due operatori di cava, l'ulteriore autorizzazione di cava interessante la porzione di area posta più a nord - ed in tale unica area ribassata si inserisce con una soluzione tecnica (nuovo setto di separazione) che oggettivamente contraddice le scelte di definizione ambientale del medesimo sito. Ed infatti, l'assetto complessivo di tale area fu definito,

ed anche con il concorso fattivo del Comune di Montichiari, dalla Provincia di Brescia, la quale (vedasi al riguardo l'esatto contenuto del provvedimento approvativo del progetto d'ambito del giugno 2011), respingendo la richiesta comunale di eliminazione di tutti i setti presenti nell'ambito, precisava come vi ostasse l'impossibilità tecnica conseguente alla preesistenza di progetti di discarica, consentendo per contro l'eliminazione di detti setti laddove appunto non si ravvisassero impedimenti tecnici. Di tal ch , appare oggi a dir poco passiva acquiescenza nei confronti di mera e sopravvenuta richiesta di un singolo operatore privato rimettere in discussione non solo ogni pregressa scelta progettuale d'ambito estrattivo, ma addirittura prevedere la realizzazione di un nuovo ed assai problematico setto divisorio in sito, funzionale esclusivamente a preconstituire l'esercizio di una nuova attivit  di smaltimento rifiuti nell'esatto sedime in disponibilit  del proponente sopravvenuto. Il tutto, si impone ribadire, in spregio di qualsivoglia pregressa e migliore definizione dell'assetto ambientale complessivo e finale delle aree in esame, oltretutto prefigurando addirittura possibili ulteriori (e per il Comune a dir poco denegati) scenari incrementativi.

In tema di evidente carenza dell'analisi degli impatti cumulativi effettuata dal proponente si rinvia da ultimo ed integralmente alle osservazioni di cui al punto **"D/ Impatti cumulativi"** del **documento tecnico quivi allegato** ed alle singole considerazioni ivi svolte (in particolare per la grave lacuna delle integrazioni da ultimo depositate che si limitano in punto all'analisi del traffico indotto e, comunque, per le ancor pi  lacunose scelte assunte e rivelatesi, all'analisi tecnica di cui al punto D/, fortemente non conservative).

Il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio
(Arch. Alessandro Abeni)



Aspetti ambientali analizzati in dettaglio:

- A. *Valutazione sugli impatti sulla salute*
- B. *Analisi del contesto ambientale*
- C. *Fattore di pressione*
- D. *Impatti cumulativi*

A) Valutazione sugli impatti sulla salute

Il documento di risposta del Proponente alla richiesta di integrazioni della Regione Lombardia (nota 58280 del 2/12/2014) “*Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014*” – *Montana SpA Marzo 2014*”, al punto 9 affronta, rimandando all’Allegato 09, la tematica della Salute Pubblica, ed in particolare, la richiesta da parte di Regione Lombardia di “rivalutare il progetto ed in relativi impatti con i contenuti della D.G.R. 1266 del 24/01/2014.

La valutazione degli impatti sanitari, condotta dal Proponente nell’*Allegato 9: Relazione sulla componente salute pubblica*, riporta l’analisi dei dati desunti dall’*Atlante di Mortalità nei Distretti dell’ASL della Provincia di Brescia anni 2006 – 2008*”, pubblicato nel Luglio 2011 dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia. Nel documento non è riportata alcuna valutazione degli effetti attesi sulla salute umana come conseguenza dell’opera, rif capitolo 5.1 Gli effetti attesi sulla salute pubblica, D.G.R. 1266 del 24/01/2014.

La D.G.R. 1266 del 24/01/14 definisce in *Appendice 5b – Approcci alla determinazione degli effetti attesi* due percorsi valutativi, l’approccio tossicologico (*Risk Assessment*) e l’approccio epidemiologico (*Calcolo del Rischio attribuibile*). Anche le recenti *Linee Guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (ISPRA, Aprile 2015)* fanno riferimento ai due diversi approcci metodologici del *Risk Assessment (RA)* e dell’*Health Impact Assessment (HIA)*. Come riportato nelle *Linee Guida ISPRA*, l’approccio del *Risk Assessment* utilizza “coefficienti di rischio che collegano l’esposizione ad una probabilità di sviluppare un effetto avverso sull’organismo, che non si basano sulle caratteristiche della specifica popolazione in esame ma derivanti da modelli tossicologici di laboratorio e portano ad ottenere un valore generico di rischio incrementale di malattia (nel caso di sostanze cancerogene) o indice di pericolo per il superamento delle dosi di riferimento (sostanze non cancerogene)”; risulta quindi applicabile anche in assenza dei dati di cui alla richiesta ad ASL di Brescia riportata in appendice dell’Allegato 9: Relazione sulla componente salute pubblica.

B) Analisi del contesto ambientale

Dal quadro analitico disponibile emerge che:

- Nel monitoraggio delle acque di falda del mese di gennaio 2015 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso i piezometri di monte e di valle della discarica Gedit Spa per il parametro Tetracloroetilene.

Tale superamento è stato comunicato in data 03/03/2015 alla D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia, al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo, Bonifiche ed Attività Estrattive di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0008297/2015 del 12/03/2015);

- Nel monitoraggio delle acque di falda del mese di marzo 2015 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso i piezometri di monte e di valle della discarica Gedit Spa per il parametro Tetracloroetilene.

Tale superamento è stato comunicato in data 09/04/2015 alla D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia, al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo, Bonifiche ed Attività Estrattive di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia, all'ASL d Brescia, e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0011545/2015 del 09/04/2015);

- Nel monitoraggio delle acque di falda del mese di maggio 2014 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso i piezometri di monte e di valle della discarica Ecoeternit Srl. In data 23/09/2014 in riferimento alla comunicazione della Provincia di Brescia inviata il 15/07/2014, la ditta Ecoeternit Srl ha trasmesso alla D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Lombardia, al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo, Bonifiche ed Attività Estrattive di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia, all'ASL d Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0030895/2014 del 25/09/2014) la seguente documentazione:

- Allegato A3 – Comunicazione del soggetto interessato;
- Tav 1 – Carta delle isopiezometriche;
- Tav 2 Planimetria generale.

- Nella campagna di monitoraggio trimestrale delle acque di falda di giugno 2014 sono stati rilevati superamenti dei livelli di guardia del 2014 per il parametro idrocarburi totali espressi come n-esano presso la discarica Systema Ambiente Srl (ex Valseco) nei piezometri di monitoraggio denominati Pz5_M1 (a monte della discarica nella direzione di flusso delle acque sotterranee), V37 (in posizione laterale) e V33 (a valle).

Tale superamento è stato comunicato in data 22/07/2014 all'Area Ambiente Sportelli IPPC della Provincia di Brescia, all'Ufficio Grandi Impianti di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0023165 del 25/07/2014);

- Nella campagna di monitoraggio trimestrale delle acque di falda di dicembre 2014 sono stati rilevati superamenti dei livelli di guardia del 2014 per i parametri Sodio, Potassio, Ferro, Idrocarburi totali

espressi come n-esano e Conducibilità elettrica presso la discarica Systema Ambiente Srl (ex Valseco) in alcuni dei piezometri di monitoraggio.

Tale superamento è stato comunicato in data 29/01/2015 alla Area Ambiente Sportelli IPPC della Provincia di Brescia, all'Ufficio Grandi Impianti di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0003692 del 04/02/2015);

- Nella campagna di monitoraggio semestrale delle acque di falda del mese di marzo 2015 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso i piezometri di monte e di valle della discarica in post-gestione Pulimetal per il parametro Tetracloroetilene.

Tale superamento è stato comunicato in data 06/05/2015 alla D.G. Qualità dell'Ambiente Unità Organizzativa – Attività Estrattive e di Bonifica, al Settore Ambiente Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo e Bonifiche di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari (Protocollo N. 0014990/2015 del 07/05/2015);

- Nella campagna di monitoraggio semestrale delle acque di falda del mese di marzo 2015 è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso il piezometro di monte Pz1 ed i piezometri di valle Pz5 e Pz6 della discarica in post-gestione Monti.ri.am, sita in località Fascia d'Oro. La comunicazione di tali superamenti è stata inviata in data 06/05/2015 alla D.G. Qualità dell'Ambiente Unità Organizzativa – Attività Estrattive e di Bonifica, al Settore Ambiente Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia della Provincia di Brescia, alla U.O Suolo e Bonifiche di ARPA Lombardia – Dip. di Brescia e al Comune di Montichiari;
- Nel monitoraggio condotto per l'aggiornamento del quadro ambientale di riferimento dello Studio di Impatto Ambientale del progetto di Padana Green Srl è stato rilevato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tab. 2 All. 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 presso il piezometro di monte P3 per il Parametro Tetracloroetilene.

Sulla base della documentazione disponibile si riporta il quadro consuntivo dei superi rilevati.

Tabella n. 2: Quadro consuntivo dei superi rilevati nell'ambito dell'ATE43

IMPIANTO	TIPOLOGIA DEL SUPERO	PARAMETRO	DATA
ECOETERNIT	Supero delle CSC	Nella comunicazione agli Enti non è specificato il parametro	Maggio 2014

SYSTEMA AMBIENTE	Supero dei livelli di guardia	Idrocarburi espressi come n-esano	Giugno 2014
SYSTEMA AMBIENTE	Supero dei livelli di guardia	Sodio, Potassio, Ferro, Idrocarburi espressi come n-esano e Conducibilità elettrica	Dicembre 2014
GEDIT	Supero delle CSC	Tetracloroetilene	Gennaio 2015
GEDIT	Supero delle CSC	Tetracloroetilene	Marzo 2015
PULIMETAL (post gestione)	Supero delle CSC	Tetracloroetilene	Marzo 2015
MONTI.RI.AM	Supero delle CSC	Tetracloroetilene, tricloroetilene, Triclorometano, Sommatoria Alifatici clorurati cancerogeni, 1,2-Dicloropropano	Marzo 2015
PADANA GREEN	Supero delle CSC	Tetracloroetilene	Giugno 2015

Dal prospetto consuntivo sopra riportato emerge che il parametro rilevato con maggiore frequenza nelle acque di falda è il Tetracloroetilene.

Il Tetracloroetilene (PerCloroEtilene - PCE) appartiene alla famiglia dei solventi organici alifatici clorurati; le sue caratteristiche chimico-fisiche sono tali da averne favorito l'utilizzo nel lavaggio e nella pulizia dei tessuti (industria tessile e lavanderie a secco) e dei pezzi meccanici (industria meccanica e galvanica).

La densità più alta dell'acqua e la viscosità molto più bassa dell'acqua, ne favoriscono il movimento verticale per gravità verso la falda acquifera. Una volta raggiunta la falda freatica, il Tetracloroetilene si deposita sul fondo dell'acquifero causando un livello di contaminazione in funzione dell'idrosolubilità. Inoltre, l'assenza nelle acque sotterranee di luce ne impedisce l'ossidazione fotolitica e le elevate pressioni ne riducono drasticamente la volatilità: il risultato è un aumento dei tempi di permanenza che possono compromettere la qualità delle risorse idriche per tempi molto lunghi².

In termini di proprietà tossicologiche, secondo quanto desunto dalla Banca Dati "ISS-INAIL" (Luglio 2014), il Tetracloroetilene viene classificato dalla IARC (International Agency for Research on Cancer, istituto che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) come composto di classe 2B, sospetto cancerogeno per

2

²US EPA, *Proceedings of the symposium on natural attenuation of chlorinated organics in ground water* EPA/540/R-97/504 (1997)

l'uomo³; presenta, inoltre, effetti tossici in relazione alle modalità espositive ingestione⁴ ed inalazione⁵. Nel caso di inalazione gli organi colpiti dagli effetti tossici sono il sistema nervoso centrale, il fegato e i reni; a seguito di inalazione a dosi elevate (dai 339 mg/m³ fino ai 1890-2600 mg/m³) è stata osservata la progressiva comparsa di irritazione agli occhi, della pelle e del tratto respiratorio, vertigini, nausea, disturbi alla vista, mal di testa, sonnolenza e stato di incoscienza⁶.

Viste (1) le caratteristiche chimico-fisiche e le proprietà tossicologiche dell'inquinante e (2) la diffusione dello stesso in tutta l'area dell'ATEg43, si ritiene **che debbano essere approfondite ed accertate le cause e l'origine della contaminazione**, a maggior ragione nel caso in cui, come definisce il Proponente, *“tali fenomeni possano essere eventi temporanei connessi all'innalzamento della falda idrica nella pianura bresciana in questi ultimi anni: in alcuni casi la falda, venendo a contatto con sottosuoli contaminati, anche da vecchia data, intercetta e si arricchisce di inquinanti persistenti”*. Tale considerazione, infatti, dimostrerebbe che già allo stato attuale, la capacità di carico del comparto è già stata superata.

3

Il sottogruppo 2B è impiegato per le sostanze con limitata evidenza per l'uomo in assenza di sufficiente evidenza per gli animali o per quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o mancanza di dati per l'uomo. In alcuni casi possono essere inserite in questo gruppo anche le sostanze con solo limitata evidenza per gli animali purché questa sia saldamente supportata da altri dati rilevanti (fonte: Documento di supporto alla Banca dati “ISS-INAIL”, Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici”, 2014

4

SlopeFactor per ingestione: SFing= $2,10 \cdot 10^{-3}$ mg/kg-giorno, fonte: Banca Dati “ISS-INAIL” (Luglio 2014), IRIS – US EPA (Integrated Risk Information System)

5

Rischio per inalazione: IUR (Inhalation Unit Risk) = $2,6 \cdot 10^{-7}$ μ g/m³, fonte: Banca Dati “ISS-INAIL” (Luglio 2014), IRIS – US EPA (Integrated Risk Information System)

6

Il rischio chimico nelle lavanderie a secco, INAIL, gennaio 2002



C) Fattore di pressione

Con riferimento al fattore di pressione, dalla documentazione presentata dal Proponente in data 13 marzo 2015⁷, si legge quanto segue:

“Il FPvol [...] intenderebbe limitare la realizzazione di nuove discariche su territori già interessati dalla presenza di discariche esistenti, ai fini di contenere la “Pressione” ambientale sui medesimi comparti territoriali. [...]

Nonostante il FPvol si limiti a considerare, come fonti emissive, le sole discariche e il volume di rifiuti in esse contenute, lo SIA ha considerato, oltre alle discariche, anche cave, infrastrutture stradali, impianti di lavorazione inerti e rifiuti operanti sul territorio, mediante analisi approfondite su ogni componente ambientale. [...]

Il volume complessivo di rifiuti autorizzati nell'ATEg43, a partire dagli anni '90 è inferiore a 8 milioni di metri cubi. [...] Tale dato volumetrico è in linea con quanto autorizzato in altri poli di smaltimento in Italia e all'estero, che non hanno dato luogo a problemi ambientali. Infatti il semplice, mero, dato volumetrico (metri cubi di rifiuti smaltiti) non ha costituito e non costituisce un problema ambientale “tout court”.

Seppur non comprensivo di tutte le componenti di impatto e rischio sulle diverse matrici ambientali, il fattore di pressione previsto dal Programma regionale di gestione dei rifiuti della Lombardia⁸, basato sul dato volumetrico, consente comunque di effettuare un primo livello di analisi relativamente al cumulo delle potenziali sorgenti di un comparto.

Considerata inoltre (1) la molteplicità degli inquinanti e delle sostanze potenzialmente coinvolte, (2) il numero dei possibili percorsi di rischio e (3) la compresenza di una falda caratterizzata da condizioni di vulnerabilità (come dimostrato anche dai superi rilevati nel corso degli ultimi anni), anche un aumento della volumetria di rifiuti nell'area potrebbe incrementare ulteriormente il rischio sanitario determinato dal cumulo delle sorgenti presenti.

7

⁷ Padana Green srl – Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale regionale e di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto (CER 170605*) da realizzarsi nel Comune di Montichiari (BS) – Considerazioni sui criteri localizzativi di cui alla Dgr 1990/2014

8

⁸ DGR n. IX/1990 del 20/06/2014 della Regione Lombardia, pubblicato su BURL n.27 serie ordinaria

D) Impatti cumulativi

Il documento di risposta del Proponente alla richiesta di integrazioni della Regione Lombardia (nota 58280 del 2/12/2014) "*Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014*" – *Montana SpA Marzo 2014*", al punto 10 affronta la questione della valutazione degli impatti cumulativi.

In particolare, si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale per la valutazione degli impatti cumulativi tra il "*nuovo progetto e le opere esistenti al momento del deposito dell'istanza di giudizio di compatibilità ambientale*", mentre si analizzano "*gli scenari di impatto che si configurerebbero se, oltre all'opera di progetto, venissero autorizzate anche altre opere proposte in un'area di dimensione tale da generare un effetto cumulo*".

La valutazione dei potenziali impatti cumulativi è stata condotta dal Proponente:

1. Analizzando "*quali potrebbero essere gli impatti principali cumulabili del nuovo progetto e su quali matrici ambientali potrebbero agire*", nella figura successiva si riporta la Tabella 2.29, estratto del documento "*Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014*" – *Montana SpA Marzo 2014*";

Figura n. 1: Estratto dal documento "Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014" – Montana SpA Marzo 2014, tabella 2.29

Tabella 2.29: sintesi degli impatti della discarica Padana Green e cumulabilità con altre opere

MATRICE AMBIENTALE	IMPATTO LOCALE	IMPATTO CUMULABILE
Atmosfera	L'impatto generato dai mezzi d'opera presenti in discarica è circoscritto all'immediato intorno dell'impianto	L'impatto atmosferico generato dai mezzi in transito dal/per la discarica ha un effetto che si riversa sulla visibilità esistente e si somma a quello di altri impianti
Acque superficiali	Nessun impatto apprezzabile	Nessun impatto apprezzabile
Suolo, sottosuolo, acque sotterranee	L'occupazione del suolo è il principale impatto di un progetto di discarica ma è legato al suolo direttamente interessato. Il rischio, invece, di generare una contaminazione della falda non è praticamente nullo a fronte dei presidi di protezione della falda posti in opera (si rimanda all'analisi di rischio consegnata in allegato al progetto definitivo)	
Rumore	L'impatto acustico della discarica ha un effetto locale.	
Fauna, flora, ecosistemi	Tale componente è principalmente un bersaglio secondario di altri impatti (su atmosfera, traffico, ecc.) pertanto va studiata in funzione dei primari impatti cumulabili	
Uomo e sue condizioni di vita	Tale componente è principalmente un bersaglio secondario di altri impatti (su atmosfera, traffico, ecc.) pertanto va studiata in funzione dei primari impatti cumulabili. Si rimanda comunque all'ALLEGATO 09 per un approfondimento su tale componente.	
Paesaggio	L'impatto dell'opera è tale da avere comunque un effetto locale, per quanto possa fare cumulo con altri impianti analoghi posti nelle immediate vicinanze; si rimanda a quanto già relazionato nel S.I.A. in quanto l'impianto è stato già affrontato in funzione anche degli altri impianti autorizzati; si faccia altresì riferimento a quanto risposto al punto 1 del presente documento	
Traffico		Principale componente cumulabile: il traffico generato dalle diverse opere in un determinato ambito si riversa sulla stessa visibilità locale

2. Individuando il comparto nel raggio di 5 km attorno all'impianto quale area "in cui è possibile avere il maggior impatto";
3. Individuando "le opere autorizzate a valle della presentazione dell'istanza" e verificando "quali opere sono in iter di valutazione di impatto ambientale".
4. Effettuando una "cernita delle opere da analizzare: sono state eliminate le opere che non possono generare effetti cumulabili apprezzabili per qualità degli impatti (ad es. linea AV TO-VE) e per lontananza geografica (ad es. BREBEM)", selezionando quindi le opere riportate in tabella 2.30, che si riporta di seguito:

Figura n. 2: Estratto dal documento "Studio di Impatto Ambientale Integrazioni richieste con nota N. 58280 del 2/12/2014" – Montana SpA Marzo 2014", tabella 2.30

Tabella 2.30: progetti che possono potenzialmente portare ad un effetto cumulo con gli impatti generati sulla viabilità locale dal progetto di discarica di Padana Green.

OPERA	PROPONENTE	COMUNE	DECRETO COMPATIBILITÀ
Aumento del recupero rifiuti speciali non pericolosi come combustibile nell'impianto di produzione calce	Fassa S.p.A.	Montichiari	n.7993 del 7/9/11
Progetto di gestione produttiva dell'ATEg44	De Giulì Alessandro; Beton Scavi S.p.A.; Omega Immobiliare; Sincav; Vezzola S.p.A.	Montichiari	244 del 20/1/15
Nuova discarica Cava Verde	Montichianambiente S.p.A.	Montichiari	In itinere (sospesa)
Impianto recupero ceneri pesanti da termoutilizzazione dei rifiuti	Aprica S.p.A.	Montichiari	In itinere (sospesa)
Progetto di ampliamento dell'impianto di smaltimento (D1) per rifiuti speciali non pericolosi	Gedit S.p.A.	Calcinato	In itinere (sospesa)
Verifica variante ATEg21	Cave Castenedolo S.p.A.; Faustini Roberto; Gruppo Faustini S.p.A.; Inerti Sacca S.r.l.	Castenedolo	In itinere
Progetto di ampliamento della discarica autorizzata con DD n. 3230/2009 e volturato alla ditta Edilquattro Sr.l. con DD 3237/11	Edilquattro S.r.l.	Montichiari	In itinere

Considerazioni:

Relativamente alla valutazione degli impatti cumulativi del progetto (punto 1) sulle matrici ambientali, i cui esiti presentati dal Proponente sono riportati nella figura 1 sopra riportata, si sottolinea come vengano considerati dagli estensori dello studio come impatti cumulabili unicamente quelli dovuti al traffico indotto.


Tale scelta risulta non conservativa, in quanto porta a limitare la stima degli impatti connessi ai progetti considerati nell'analisi (si veda figura 2) alla mera valutazione del volume di traffico indotto, trascurando aspetti potenzialmente significativi quali ad esempio l'incremento del contributo emissivo in atmosfera (E.G. il progetto FASSA SpA, Aumento del recupero rifiuti speciali non pericolosi come combustibile nell'impianto di produzione calce Decreto di compatibilità n. 7993 del 7/9/11).

Relativamente alla cernita delle opere da analizzare (punto 4), non è stata considerata nell'analisi la linea AV TO-VE, in quanto rientrante tra le "opere che non possono generare effetti cumulabili apprezzabili per qualità degli impatti".

Come riportato nella figura seguente, estratto dello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA CAVA BS3a MONTICHIARI (BS) LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO – VERONA, Lotto funzionale Brescia - Verona, il progetto dell'opera prevede entro un raggio di 1500 m dall'ATEg43, ampiamente inferiore ai 5 km considerati per l'analisi degli impatti cumulativi, rispettivamente:

- La realizzazione di due cave di prestito (Cava 3a e Cava 3b);
- La realizzazione di un area di lavorazione;
- La realizzazione del rilevato dell'opera ferroviaria.

Figura n. 3: Estratto tavola: STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA CAVABS3a MONTICHIARI (BS) - Allegato 7 - Sintesi degli impatti QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE



Alla luce delle azioni di progetto previste, alla realizzazione di due cave di prestito oltre che del tracciato dell'opera, l'esclusione della linea AV/AC Torino-Venezia dalle opere che potenzialmente generano impatti cumulabili risulta essere fortemente non conservativa.

La nostra Amministrazione dice un secco "no" all'insediamento della discarica "Padana Green" per 6 ragioni principali:

- a) il Comune di Montichiari presenta una ben nota situazione di degrado del territorio, imputabile al numero straordinariamente elevato di cave e discariche presenti, ereditate purtroppo dal passato ;
- b) la soglia definita dalla Regione (Fattore di Pressione calcolato per ciascun Comune) è stata ampiamente superata nel Comune di Montichiari. Ciò a conferma dell'inammissibilità presente e futura di nuove discariche nel territorio comunale;
- c) il progetto di Padana Green srl si inserisce nell'ATE g43, un comparto gravato da pesanti criticità, come evidenziato dalle contaminazioni rilevate in falda negli ultimi mesi che configurano una situazione ad alto rischio;
- d) la situazione ambientale di Montichiari, alla luce delle problematiche emergenti, necessita di approfondita e adeguata valutazione, individuando semmai interventi di messa in sicurezza e di risanamento dell'esistente, necessari a tutelare la salute pubblica;
- e) la salute pubblica deve essere criterio prevalente nelle decisioni degli enti (nel caso in esame della Regione) e non trova ragione d'essere nell'ipotesi di autorizzare una nuova discarica in un contesto territoriale già "compromesso" (a meno di considerare altri fattori, estranei alla preminenza del bene salute);
- f) una nuova discarica nell'ATE g43 significa aggiungere mezzi pesanti che transitano sulle nostre strade, aumentare polvere, rumore e disturbi ambientali ed aumentare quel Fattore di Pressione che la Regione ha fissato.

Per tutte queste ragioni, diciamo NO all'ipotesi di tale insediamento e porteremo avanti con forza le nostre motivazioni in Regione. ~~Vi terremo informati degli ulteriori sviluppi.~~